



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 24.01.1996
COM(95) 709 def.

96/0003 (COD)

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio
relativa al coefficiente di solvibilità
degli enti creditizi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

La presente proposta ha per oggetto la modifica della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi.

II. ESAME DEGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Articolo 1: aggiunta di un nuovo capoverso all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1

Consente ai titoli assistiti da ipoteca di essere assimilati, sotto il profilo della ponderazione del rischio di credito, ai prestiti garantiti da ipoteca di cui agli articoli 6 e 11. Allo stato attuale della direttiva la ponderazione del rischio di tali titoli è pari al 100% ed è opportuno consentire alle autorità competenti di applicare una ponderazione del 50% se ritengono che il rischio sia il medesimo insito nei prestiti ipotecari.

Articolo 2: riformulazione dell'articolo 11, paragrafo 4

La redazione attuale della disposizione consente solo a quattro Stati membri (Danimarca, Germania, Grecia e Austria) di ponderare taluni prestiti garantiti da ipoteche su locali per il commercio al 50% (anziché al 100%) fino al 1 gennaio 1996: la modifica estende il beneficio di tale possibilità a tutti gli Stati membri prorogandola per altri cinque anni, fino al 1 gennaio 2001. Durante tale periodo è opportuno migliorare le statistiche relative ai tassi di insolvenza e di perdita concernenti i prestiti garantiti da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale e non residenziale, affinché sia possibile valutare nuovamente la situazione alla fine del periodo e, se necessario, trovare una soluzione definitiva.

La proprietà immobiliare deve essere situata sul territorio degli Stati membri che accordano la ponderazione più favorevole (50%), per limitare eventuali distorsioni della concorrenza che potrebbero insorgere negli Stati membri che non applicano tale ponderazione. Per garantire che il prestito ipotecario venga rimborsato ed escludere i prestiti ad imprese di costruzione e sviluppo immobiliare sono state aggiunte talune condizioni di natura prudenziale, in particolare quella che l'immobile deve essere utilizzato dal proprietario o dato in locazione da quest'ultimo e, in quest'ultimo caso, che il canone di locazione deve garantire quanto meno il livello di reddito previsto al momento della valutazione del bene in questione.

La proroga è giustificata poiché la cessazione della possibilità di applicare la ponderazione più favorevole ai prestiti assistiti da ipoteche su locali commerciali a partire dal 1 gennaio 1996 avrebbe conseguenze macroeconomiche sfavorevoli nei quattro paesi interessati, con un aumento dei prezzi di circa lo 0,25%. La creazione di pari condizioni di concorrenza è una ragione sufficiente per consentire a tutti gli Stati membri di ponderare i crediti in oggetto al 50%, ma le autorità competenti non sono obbligate ad applicare la predetta ponderazione se non la ritengono necessaria. Le autorità nazionali possono sempre essere più rigorose di quanto previsto dalla direttiva relativa al coefficiente di solvibilità, come modificata dalla presente proposta.

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio
relativa al coefficiente di solvibilità
degli enti creditizi**

(Testo rilevante ai fini SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾,

considerando che i titoli garantiti da crediti ipotecari possono essere assimilati ai prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1 e all'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 89/647/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, se le autorità competenti li ritengono totalmente equivalenti sotto il profilo del rischio di credito; che l'emittente di tali titoli deve essere giuridicamente ed economicamente indipendente rispetto al mutuante ipotecario di origine;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 4 della direttiva 89/647/CEE prevede per quattro Stati membri, a talune condizioni, una deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1), per quanto concerne la ponderazione da applicare alle voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici e per il commercio di vario tipo; che tale deroga è scaduta il 1° gennaio 1996;

considerando che al momento dell'adozione della direttiva 89/647/CEE la Commissione si è impegnata ad esaminare la predetta disposizione transitoria, per verificare se una sua eventuale modifica sia giustificata alla luce degli sviluppi internazionali e della necessità di evitare distorsioni di concorrenza, e a presentare se del caso una proposta in tal senso; che i risultati dello studio relativo a questa disposizione, per quanto non siano affatto definitivi, indicano che non vi sono differenze significative tra i tassi delle perdite constatati negli Stati membri beneficiari della deroga e in quelli che non ne sono beneficiari; che di conseguenza è possibile estendere la presente deroga a tutti gli Stati membri che lo desiderano per un periodo di cinque anni; che i beni immobili ipotecati debbono essere oggetto di una valutazione rigorosa; che tali immobili devono essere occupati dal proprietario o da esso dati in locazione; che in quest'ultimo caso il canone di locazione deve essere garantito, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; che i prestiti per la costituzione immobiliare sono esclusi da tale disposizione;

(1) GU C del.....

(2) GU C....del....

(3) Parere del Parlamento europeo del (GU n C ... del ...), posizione comune del Consiglio del (GU n C....del....) e decisione del Parlamento europeo del....(GU n C ...del....).

(4) GU n L 386 del 30.12.89, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva ...(compensazione contrattuale).

considerando che la presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per realizzare gli obiettivi perseguiti; che essa si limita a prevedere il minimo richiesto per raggiungere tali obiettivi e non va oltre ciò che è necessario a tal fine;

considerando che la presente direttiva riguarda lo Spazio economico europeo (SEE) e che è stata rispettata la procedura di cui all'articolo 99 dell'accordo (SEE);

considerando che in merito alla presente direttiva è stato consultato il Comitato consultivo bancario,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/647/CEE è così modificata:

1) All'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto 1) sono aggiunti i seguenti commi:

"titoli garantiti da crediti ipotecari che possono essere assimilati ai prestiti di cui al primo comma del presente punto o di cui all'articolo 11, paragrafo 4, qualora vista la normativa vigente in ogni Stato membro, le autorità competenti li considerano equivalenti sotto il profilo del rischio di credito.

Le autorità accertano in particolare:

- i) che detti titoli siano completamente e direttamente garantiti da un insieme di prestiti ipotecari dello stesso tipo di quelli previsti al primo comma del presente punto, o all'articolo 11, paragrafo 4, e che siano perfettamente sani al momento dell'emissione dei titoli stessi;
- ii) che gli investitori in titoli garantiti da crediti ipotecari o il fiduciario che agisce in loro nome, godano di diritti di primo grado sulle voci di attivo ipotecate sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei titoli; che il fiduciario eserciti tale diritto nell'interesse degli investitori."

2) L'articolo 11, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4: Fino al 1 gennaio 2001 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50% ai prestiti che delle autorità considerano totalmente garantiti, da ipoteche su locali per uffici e per il commercio di vario tipo situati sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del 50%. L'importo mutuato non può eccedere il 60% del valore dell'immobile in oggetto, calcolato sulla base di criteri di valutazione rigorosi, fissati da disposizioni legislative o regolamentari. Inoltre l'immobile deve essere utilizzato dal proprietario o da questi dato in locazione. In quest'ultimo caso il canone di locazione deve garantire, secondo le autorità competenti, quanto meno il livello di reddito previsto al momento della valutazione del bene in oggetto.

Il dispositivo della prima frase del primo comma non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro che applica una ponderazione più elevata sul proprio territorio consentano di applicare una ponderazione del 50% a questo tipo di prestiti sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione dei rischi del 50%."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il Presidente

Il Presidente

SCHEDA D'IMPATTO SULLA COMPETITIVITÀ E L'OCCUPAZIONE

I. Qual è la principale giustificazione della misura?

Riduce la ponderazione del rischio di credito prescritta per talune attività, il cui rischio non corrisponde alla ponderazione applicata attualmente.

II. Caratteristiche delle imprese interessate

Le imprese interessate dalla presente direttiva sono gli enti creditizi dell'Unione europea.

III. Quali sono gli obblighi diretti per le imprese?

La proposta non impone nuovi obblighi alle imprese.

IV. Quali sono gli obblighi indiretti che possono essere imposti alle imprese dagli enti locali?

Nessuno.

V. Sono previste misure speciali per le PMI? Quali?

Nessuna.

VI. Qual è l'effetto prevedibile

- a) sulla competitività delle imprese?
- b) sull'occupazione?

- a) Alcuni articoli della proposta prevedono un trattamento più favorevole, in relazione al coefficiente di solvibilità, per talune voci dell'attivo che costituiscono crediti. Essendo gli obblighi patrimoniali inferiori, per un dato stato patrimoniale, si può sperare che il capitale liberato in tal modo possa essere utilizzato per incrementare i crediti alle imprese e ridurre i loro costi di rifinanziamento.

Inoltre l'estensione dell'articolo 11, paragrafo 4 a tutti gli Stati membri e la sua proroga per altri cinque anni possono favorire la crescita economica in quanto i prestiti garantiti da ipoteche su locali per uffici e per il commercio possono essere concessi a tassi d'interesse inferiori.

- b) Gli effetti sull'occupazione sono limitati alle maggiori disponibilità per la concessione di prestiti che possono derivare dalle misure proposte.

VII. Le parti sociali sono state consultate? Qual è il loro parere?

No. I provvedimenti proposti hanno un effetto diretto solo sulla legislazione prudenziale degli enti creditizi, i quali non sono tenuti a consultare le parti sociali.

ISSN 0254-1505

COM(95) 709 def.

DOCUMENTI

IT

10

N. di catalogo : CB-CO-95-776-IT-C

ISBN 92-77-99233-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo